



COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Determinazione del Funzionario
Responsabile

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Numero **24**

di data **26/02/2015**

Oggetto: **ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EX ART. 117
L.P. 1/2008 E SS.MM. - GIRARDI ERMES E PAOLO**

Vista la richiesta pervenuta in data 23.01.2015, prot. n. 427, dei signori Girardi Ermes, nato a Cles (TN) il 05.05.1980 C.F. GRR RMS 80E05 C794P e Girardi Paolo, nato a Cles (TN) il 11.09.1988 C.F. GRR PLA 88P11 C794X, entrambi residenti in Mezzana, via Battisti, 2, con la quale chiedono all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 117 della L.P. 1/2008 e ss.mm. ed ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera b) del vigente regolamento per l'applicazione del contributo di concessione, l'esenzione totale, per i primi 600 mc., dal pagamento del contributo di concessione dovuto per le abitazioni che verranno ricavate a primo piano, identificata con al p.m. 6, a secondo e terzo piano, identificata con la p.m. 3, dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 83 in C.C. Mezzana, come da domanda di concessione edilizia presentata in data 28.08.2014, prot. n. 4765.

Atteso che, dalla documentazione allegata alla domanda di cui sopra, risultano rispettati tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 117, comma primo, lett. b) e comma terzo della L.P. n. 1 dd. 04.03.2008 e ss.mm. e int., recante disposizioni in materia urbanistica, e dall'art. 9 del Regolamento comunale vigente per l'applicazione del contributo di concessione.

Considerato che l'art. 65 della L.P. n. 27 dd. 27.12.2010 ha introdotto modifiche alla L.P. n. 1/2008 ed in particolare ha previsto di sostituire il comma 3 dell'art. 117, ripristinando il comma 3 dell'art. 111 della L.P. 22/1991, ancorché abrogata, in riferimento ai requisiti necessari ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale per la prima abitazione dei richiedenti.

Verificato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti richiesti.

Ritenuto ora formalizzare il diritto spettante ai richiedenti, tramite la concessione dell'esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione, come di seguito quantificata:

- € 4.011,00 derivanti dall'applicazione della tariffa di € 38,20 al mq., relativa alla realizzazione di prima abitazione del richiedente mediante ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, a mq. 105,00 corrispondenti alla superficie utile lorda dell'unità abitativa contraddistinta dalla p.ed. 83, p.m. 6 in C.C. Mezzana, per un volume totale di circa mc. 288,750 di proprietà del signor Girardi Ermes;
- € 4.316,60 derivanti dall'applicazione della tariffa di € 38,20 al mq., relativa alla realizzazione di prima abitazione del richiedente mediante ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, a mq. 113,00 corrispondenti alla superficie utile lorda dell'unità abitativa contraddistinta dalla p.ed. 83, p.m. 3 in C.C. Mezzana, per un volume totale di circa mc. 375,150 di proprietà del signor Girardi Paolo.

Ritenuto altresì, con la presente, di approvare lo schema di convenzione previsto dalla citata norma di legge e di regolamento, inerente la previsione del vincolo di intrasferibilità decennale decorrente dalla data di presentazione della certificazione di fine lavori di cui all'art. 103 bis della L.P. 1/2008, delle abitazioni che verranno ricavate rispettivamente a primo piano e a secondo e terzo piano dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 83, pp.mm. 6 e 3, P.T. 71 in C.C. Mezzana, come da progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia presentata in data 28 agosto 2014, prot. n. 4765, a fronte del beneficio che si va a concedere.

Vista la deliberazione n. 63 di data 22 dicembre 2014 della Giunta comunale avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2015 – Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie".

Vista la comunicazione del Responsabile del servizio finanziario del Comune di Mezzana Prot. n. 7112/4.4 di data 23 dicembre 2014 con la quale vengono impartite le direttive contabili da seguire in vigenza di esercizio provvisorio per l'anno 2015.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa e che pertanto non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile.

Vista la L.P. 22/1991 e ss.mm., ancorché abrogata, con particolare riferimento all'art. 111.

Vista la L.P. 1/2008 e ss.mm. con particolare riferimento all'art. 117 ed i relativi provvedimenti attuativi.

D E T E R M I N A

- 1) Di concedere, in quanto spettante e per quanto espresso in premessa, al signor Girardi Ermes, nato a Cles (TN) il 05.05.1980 C.F. GRR RMS 80E05 C794P, residente in Mezzana, via Battisti, 2, l'esenzione totale su mq. 105,00, corrispondenti a circa mc. 288,750, dal pagamento del contributo di concessione dovuto per i lavori di ristrutturazione edificio per realizzazione di unità abitativa a primo piano, su p.ed. 83, p.m. 6, P.T. 71 in C.C. Mezzana, quantificata in € 4.011,00.
- 2) Di concedere, in quanto spettante e per quanto espresso in premessa, al signor Girardi Paolo, nato a Cles (TN) il 11.09.1988 C.F. GRR PLA 88P11 C794X, residente in Mezzana, via Battisti, 2, l'esenzione totale su mq. 113,00, corrispondenti a circa mc. 375,150, dal pagamento del contributo di concessione dovuto per i lavori di ristrutturazione edificio per realizzazione di unità abitativa a secondo e terzo piano, su p.ed. 83, p.m. 3, P.T. 71 in C.C. Mezzana, quantificata in € 4.316,60.
- 3) Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 117 della L.P. 1/2008 e ss.mm., i signori Girardi Ermes e Paolo, concessionari, sono tenuti alla sottoscrizione della convenzione per l'apposizione del vincolo di intransferibilità decennale delle abitazioni che verranno ricavate rispettivamente a primo piano e a secondo e terzo piano dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 83, pp.mm. 6 e 3, P.T. 71 in C.C. Mezzana, come da progetto allegato alla domanda di concessione edilizia presentata in data 28 agosto 2014, prot. n. 4765, da parte dei signori Girardi Carlo e Zappini Donatella, volturata a nome dei concessionari a seguito di richiesta presentata in data 23.01.2015, prot. n. 426, secondo lo schema di convenzione previsto dalla normativa in premessa citata che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- 4) Di approvare lo schema di convenzione allegato di cui al punto n. 3.
- 5) Di individuare nel Sindaco pro-tempore del Comune di Mezzana la persona idonea alla sottoscrizione della convenzione definitiva secondo lo schema di cui al precedente punto 3, come previsto dal vigente statuto comunale.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2012, è soggetta a pubblicazione sul sito web del Comune a cura del responsabile del procedimento all'interno della categoria "Amministrazione trasparente".
- 7) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì 26/02/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Veronesi geom. Italo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo comunale e all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 26/02/2015 al 08/03/2015.

Mezzana, lì 26/02/2015

IL Messo comunale

F.to Broilo Magdalena

	Repubblica Italiana	
	COMUNE DI MEZZANA (Provincia di Trento)	
	N.C.F. e Partita IVA : 00252040225	
	REP. N. ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE	
	OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 117 - I° COMMA lettera b) - L.P.	
	04.03.2008, N. 1 E SS.MM. - ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO	
	DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE.-----	
	L'anno DUEMILAQUINDICI, addì _____ del mese di _____	
	ad ore _____ presso la sede municipale.-----	
	Avanti a me, Penasa dott.ssa Elda Segretario Comunale di Mezzana, richiesto ai sensi	
	dell'art. 40 della L.R. 05.03.1993, n. 4 sull'Ordinamento del Personale Dipendente	
	dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige e per le funzioni dell'art. 39 del T.U.	
	delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.	
	3/L., sono comparsi i Signori:-----	
	1. DALLA SERRA Giuliano , nato a Mezzana il 22.08.1960, in qualità di Sindaco	
	del Comune di Mezzana, domiciliato per la carica in Mezzana presso la sede	
	municipale in via IV Novembre n. 75, il quale dichiara di agire in nome, per conto e	
	nell'esclusivo interesse del Comune di Mezzana che legalmente rappresenta, c.f.	
	00252040225;-----	
	2. GIRARDI Ermes , nato a Cles il 05.05.1980 e residente a Mezzana (TN), via	
	Battisti, 2 (c.f.: GRRRMS80E05C794P), nella sua qualità di proprietario della p.ed.	
	83, p.m. 6, P.T. 71 in C.C. Mezzana;-----	
	3. GIRARDI Paolo , nato a Cles il 11.09.1988 e residente a Mezzana (TN), via	
	Battisti, 2 (c.f.: GRRPLA88P11C794X), nella sua qualità di proprietario della p.ed. 83,	
	1	

	p.m. 3, P.T. 71 in C.C. Mezzana;-----	
	Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,	
	rinunciano, me consenziente trovandosi nelle condizioni di legge per farlo e tra loro	
	d'accordo, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di rogare la presente	
	convenzione ai sensi dell'art. 117, IV° comma, della Legge Provinciale 04.03.2008, N.	
	1 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi provvedimenti attuativi.-----	
	Premesso che:-----	
	- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 dd. 28.11.2011, immediatamente	
	esecutiva, ha approvato modifiche al regolamento per l'applicazione del	
	contributo di concessione, originariamente approvato con delibera consigliere n.	
	35 dd. 28.05.1992;-----	
	- in data 28.08.2014, prot. n. 4765, i signori Girardi Carlo e Zappini Donatella hanno	
	presentato domanda di concessione edilizia relativa ai lavori di ristrutturazione parte	
	del rustico per il ricavo di due unità abitative da destinarsi a residenza ordinaria ai	
	sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 della L.P. 1/2008, su p.ed. 83, pp.mm. 1-2-3-4,	
	P.T. 71 in C.C. Mezzana;-----	
	- in data 23.01.2015, prot. n. 426, a seguito di atto di donazione sottoscritto in data	
	22.01.2015, i signori Girardi Ermes e Girardi Paolo, divenuti rispettivamente	
	proprietari della p.m. 6 e della p.m. 3, presentavano richiesta di voltura della	
	domanda di concessione di data 28.08.2014;-----	
	- in data 23.01.2015, prot. n. 427, i soggetti di cui sopra hanno presentato richiesta	
	di esenzione totale dal pagamento del contributo di concessione, allegando	
	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.	
	28.12.2000, n. 445) con la quale dichiarano di essere in possesso di tutti i	

	requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 9 del Regolamento Comunale per	
	l'applicazione del contributo di concessione, così come modificato con	
	deliberazione consiliare n. 33 dd. 28.11.2011, immediatamente esecutiva,	
	nonché dal comma 3 dell'art. 111 della L.P. 22/1991, ancorché abrogata,	
	impegnandosi a stipulare la prescritta convenzione con il Comune;-----	
	- con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e Gestione del	
	Territorio n. ____ dd. _____.2015, veniva approvato lo schema di convenzione di che	
	trattasi, prendendo atto che il vigente statuto comunale designa il Sindaco quale	
	persona autorizzata alla stipulazione degli atti conseguenti, allegato sub A).-----	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le	
	parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:-----	
	ART. 1	
	Il Comune di Mezzana, ai sensi dell'art. 117 della L.P. 1/2008 e ss.mm. ed ai sensi	
	dell'art. 9, primo comma, lettera b) del vigente regolamento per l'applicazione del	
	contributo di concessione, esenta il signor Girardi Ermes dal versamento del	
	contributo di concessione, sui primi mc. 600 dell'unità abitativa che sarà ricavata a	
	primo piano, contraddistinta dalla p.ed. 87, p.m. 6, P.T. 71 in C.C. Mezzana,	
	nell'importo di € 4.011,00.-----	
	ART. 2	
	Il Comune di Mezzana, ai sensi dell'art. 117 della L.P. 1/2008 e ss.mm. ed ai sensi	
	dell'art. 9, primo comma, lettera b) del vigente regolamento per l'applicazione del	
	contributo di concessione, esenta il signor Girardi Paolo dal versamento del	
	contributo di concessione, sui primi mc. 600 dell'unità abitativa che sarà ricavata a	
	secondo e terzo piano, contraddistinta dalla p.ed. 87, p.m. 3, P.T. 71 in C.C. Mezzana,	
	3	

	nell'importo di € 4.316,60.-----	
	ART. 3	
	I signori Girardi Hermes e Paolo si impegnano fin da ora a stabilire, negli	
	appartamenti di cui agli artt. precedenti, la propria residenza entro un anno dalla fine	
	dei lavori.-----	
	ART. 4	
	I signori Girardi Hermes e Paolo si obbligano a non cedere gli immobili oggetto	
	dell'agevolazione di cui alla presente convenzione in proprietà o in godimento a	
	qualsiasi titolo per un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di presentazione della	
	certificazione di fine lavori di cui all'art. 103 bis della L.P. 1/2008. In caso di cessione	
	degli immobili intervenuta nel corso del predetto periodo, gli interessati decadono	
	dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di	
	concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune	
	provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari	
	dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.-----	
	ART. 5	
	Ai fini dell'imposta di registro, le parti dichiarano che il presente atto non ha contenuto	
	patrimoniale e quindi chiedono la registrazione a tassa fissa, a sensi dell'art. 11, parte	
	prima, della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, N° 131.-----	
	Sono altresì a carico dei signori Girardi Hermes e Paolo tutte le altre spese	
	inerenti e conseguenti al perfezionamento del presente atto.-----	
	E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto redatto da	
	persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 5 (cinque) pagine a	
	video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme	
	4	

